

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 20

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 luglio 2013, n. 10

INDICE

- Art. 1* - Stato di previsione delle entrate
- Art. 2* - Disposizioni in materia di entrate
- Art. 3* - Stato di previsione delle spese
- Art. 4* - Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
- Art. 5* - Quadro generale riassuntivo del bilancio
- Art. 6* - Spese di carattere obbligatorio
- Art. 7* - Fondo di riserva del bilancio di cassa
- Art. 8* - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001 - Programmi speciali d'area
- Art. 9* - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 40 del 2001
- Art. 10* - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001
- Art. 11* - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 40 del 2001
- Art. 12* - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 40 del 2001
- Art. 13* - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 40 del 2001 - Cofinanziamento regionale
- Art. 14* - Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011
- Art. 15* - Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o ricorrenti
- Art. 16* - Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
- Art. 17* - Mutui e prestiti
- Art. 18* - Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente
- Art. 19* - Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa
- Art. 20* - Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8, della legge regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della gestione
- Art. 21* - Bilancio pluriennale
- Art. 22* - Entrata in vigore

Art. 1

Stato di previsione delle entrate

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013, annesso alla presente legge (tabella n. 1), è approvato in Euro 19.546.043.274,92 in termini di competenza ed in Euro 21.374.146.681,36 in termini di cassa.

Art. 2

Disposizioni in materia di entrate

1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2013.

Art. 3

Stato di previsione delle spese

1. Lo stato di previsione delle spese della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013, annesso alla presente legge (tabella n. 2), è approvato in Euro 19.546.043.274,92 in termini di competenza ed in Euro 21.299.121.017,96 in termini di cassa.

Art. 4

Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese

1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2013, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 47 e 48 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Per gli interventi previsti nel bilancio di previsione 2013 e successive variazioni, la cui copertura finanziaria è assicurata da autorizzazione all'indebitamento (spese d'investimento in conto capitale - mezzi regionali), è

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

autorizzata l'assunzione di impegni contabili, a norma di quanto disposto dagli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 40 del 2001, esclusivamente in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 3, commi 18, 19 e 20, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).

3. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2013, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3.

Art. 5

Quadro generale riassuntivo del bilancio

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 annesso alla presente legge.

Art. 6

Spese di carattere obbligatorio

1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 7

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2013 è determinato per l'esercizio medesimo in Euro 600.000.000,00.

Art. 8

Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001 - Programmi speciali d'area

1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri della Regione per la realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2013, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e fra i relativi capitoli di spesa e all'interno delle quote di finanziamento di cui all'elenco "B" allegato alla presente legge, in deroga alle disposizioni della legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione degli interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale n. 30 del 1996, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2013, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, nel caso in cui sia previsto un apposito accantonamento nell'ambito dei fondi speciali di cui al Cap. 86500 "Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d'investimento." afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, alla voce specifica dell'elenco n. 5 e al Cap. 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell'elenco n. 2, allegati alla legge di approvazione del bilancio, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio stesso.

3. A tal fine è altresì autorizzata l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito di unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, esclusivamente in attuazione di leggi settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite degli specifici accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

4. L'elenco "B" di cui al comma 1 si intende integrato e/o modificato sulla base dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3.

Art. 9

Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 40 del 2001

1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 40 del 2001, al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione ed entro i limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2013, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa, con riferimento ai rispettivi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica, per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.

Art. 10

Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001

1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera d), e del comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2013, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

Art. 11

Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 40 del 2001

1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con assegnazioni a destinazione vincolata, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2013, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base per le unità previsionali di base di cui all'elenco "E" e all'interno della stessa unità previsionale di base tra specifici capitoli indicati anch'essi nell'elenco "E", allegato alla presente legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

Art. 12

Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 40 del 2001

1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, per l'esercizio finanziario 2013, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle contabilità speciali, per le entrate a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 6.20.14000 - Partite di giro, per le spese a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 3.1.1.7.31500 - Partite di giro, nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli nell'ambito delle medesime unità previsionali di base.

Art. 13

Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 40 del 2001 - Cofinanziamento regionale

1. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli interventi finanziati da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti è autorizzata l'istituzione e la dotazione di capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.

Art. 14

Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l'esercizio 2013, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove unità previsionali di base per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese. Tali provvedimenti di variazione dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base ovvero l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di base.

Art. 15

Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o ricorrenti

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2013 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta dall'allegato documento di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015, disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell'assegnazione delle risorse (articolo 11, commi 6 e 8, della legge regionale n. 40 del 2001).

Art. 16

Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di Euro 12,00, a norma di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale n. 40 del 2001.

Art. 17

Mutui e prestiti

(sostituiti commi 8 e 9 da art. 3 L.R. 25 luglio 2013, n. 10)

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2013 entro i limiti di cui all'articolo 34, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2001, di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dello stesso articolo 34, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di Euro 417.000.000,00.
2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2013 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Euro 440.000.000,00 già autorizzati dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione), come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2012, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2012.
3. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2013 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Euro 1.560.000.000,00 già autorizzati dall'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 22 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014), come modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2012, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2012.
4. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.
5. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.
6. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
7. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
8. *L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annui Euro 164.947.805,76 a partire dall'esercizio finanziario 2014 e fino all'esercizio finanziario 2043.*
9. *Tale onere trova la copertura nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, afferenti alla U.P.B. 1.7.4.5.30500 - Quota capitale per l'ammortamento dei mutui e alla U.P.B. 1.7.4.2.30250 - Interessi passivi per l'ammortamento dei mutui, sui bilanci di previsione a partire dal 2014.*
10. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1, 2 e 3 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 8 o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
11. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.

Art. 18

Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente

1. È autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2013 dell'avanzo presunto di amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 2012 per l'ammontare di Euro 2.544.826.912,39.

Art. 19

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. A norma dell'articolo 35 della legge regionale n. 40 del 2001 la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 20

Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8, della legge regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della gestione

1. Al bilancio è allegato un apposito documento che disaggrega per ogni unità previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 6, della legge

regionale n. 40 del 2001.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese, è disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, secondo quanto indicato in ciascun capitolo dell'allegato di cui al comma 1, a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8, della legge regionale n. 40 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 2 le assegnazioni delle risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale si intendono integrate e/o modificate sulla base sia dei provvedimenti di variazione di bilancio, sia dei provvedimenti di attribuzione delle competenze adottati nel corso dell'esercizio.

Art. 21

Bilancio pluriennale

1. A norma dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 40 del 2001 è approvato il bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2013-2015 nel testo allegato alla presente legge.

Art. 22

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.